# **Ufficio Studi CODAU**

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Analisi sintetica e commento D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (GU n.323 del 31-12-2020) convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51) "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" (in G.U. 01/03/2021, n. 51).

Il decreto-legge n. 183/2020 è entrato in vigore il 31 dicembre 2020. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il 2 marzo 2021.¹

Il d.l. 183/2020 (c.d. Milleproroghe) si compone di 35 articoli, di cui 12 aggiunti in sede di conversione (con numerazione -bis, -ter ecc.).

Oltre alle proroghe introdotte dall'art. 6 (dedicato specificamente a università e ricerca), modifiche di interesse anche per le università pubbliche sono state introdotte anche dagli altri articoli del decreto in commento.

Si evidenziano le norme che trovano applicazione nelle università sottolineando ancora una volta l'ampia portata del provvedimento di fine anno ulteriormente modificato in sede di conversione. Per facilitare la comprensione sono inseriti appositi titoli relativi ai commi in commento.

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse per le università, le norme sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dall'ordine dell'articolato del decreto-legge in commento.

# **Didattica**

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'**ultima sessione delle prove finali** per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al **15 giugno 2021**. Di conseguenza sono prorogati tutti i termini relativi all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle suddette prove (art. 6, comma 7-bis, d.l. 183/2020).

La disposizione ripete quanto a suo tempo previsto dal c.d. Decreto Cura Italia (art. 101, comma 5, d.l. 183/2020), che aveva fissato lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei medesimi titoli di studio relative all'a.a. 2018/2019 al 15 giugno 2020.

### Esami di Stato e tirocini professionalizzanti e curriculari

L'art. 6, comma 8, del d.l. 183/2020 in commento, proroga **fino al 31 dicembre 2021** la possibilità di definire, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca oppure, in base alle rispettive competenze, del Ministro dell'istruzione, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali), disposizioni di deroga relative a:

a) **modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio** previste per **l'abilitazione** all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hanno collaborato alla stesura del presente documento i dott. Alessandra Ciccarelli, Claudia Caprodossi, Giulia Giontella Università di Camerino e il dott. Giorgio Valandro Università di Padova

**ordinamenti didattici dei corsi di studio**, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (proroga dell'art. 6, comma 2, d.l. 22/2020);

- b) **organizzazione e modalità degli esami di Stato di abilitazione** delle seguenti professioni (proroga dell'art. 6, comma 1, d.l. 22/2020):
  - architetto
  - o assistente sociale
  - attuario
  - biologo, chimico, geologo
  - o dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico e agrotecnico laureato
  - o dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale (prova pratica)
  - o farmacista
  - o geometra e geometra laureato
  - ingegnere
  - o odontoiatra
  - o perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato
  - psicologo
  - o tecnologo alimentare
  - veterinario

Il dossier del Servizio Studi della Camera sottolinea che le norme di proroga in commento **non riguardano** gli esami di abilitazione:

- per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e dei "medici autorizzati" (dal datore di lavoro per la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti);
- per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Inoltre, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una **professione diversa da quelle sopra citate**, per le sole sessioni di esame ove ha rilievo il periodo dal 9 marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e comunque *non oltre il 30 aprile* 2021, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono **non tener conto di tale periodo**, al fine di consentire il riconoscimento dei requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2021 (art 19 allegato 1, numero 19, d.l. 183/2020, che proroga l'art. 6, comma 4, d.l. 22/2020).

### **RICERCA**

# Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca

I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 297/1999) possono beneficiare, su richiesta, della **sospensione di sei mesi** del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021, e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (l'art. 6, comma 3, d.l. 183/2020 estende quanto già previsto dall'art. 100, comma 3, del d.l. 18/2020, che prevedeva la sospensione solo con riferimento alle scadenze previste per luglio 2020).

## Protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici

L'art. 4, comma 5, d.l. 183/2020 in commento, dispone l'ulteriore **proroga al 1° gennaio 2022** della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco). E' sospesa anche l'applicazione della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo se classificate come "lievi" o "non risveglio".

#### **GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

# Proroga organi

È prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) e comunque *non oltre il 30 aprile 2021*, la norma che contempla il caso dell'impossibilità, da parte degli organi monocratici, di proseguire l'incarico. In tale evenienza subentra il sostituto individuato dalla legge o dello statuto o, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

I soggetti subentranti e tutti gli organi, sia collegiali che monocratici, proseguono l'incarico fino al subentro di nuovi organi, anche in deroga alle durate previste per i singoli mandati (art. 19, allegato 1, numero 20, d.l. 183/2020 che modifica l'art. 7, co. 1, terzo e quarto periodo, d.l. 22/2020).

Per quanto concerne le **elezioni degli organi**, continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 22/2020, in base al quale le Università, nell'esercizio della loro autonomia, **possono proseguire** le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, se sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale **in condizioni di piena sicurezza** e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte per il contenimento del contagio da COVID-19.

### Canoni locazioni passive: esclusione aggiornamento ISTAT

Viene estesa anche all'anno 2021 l'esclusione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva (art. 3, comma 2, d.l. 183/2020 in commento, che modifica l'art. 3, comma 1, del d.l. 95/2012).

# Somme residue dei mutui per edilizia universitaria

L'art. 6, comma 7, del d.l. 183/2020, proroga **al 31 dicembre 2021** il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria proroga dell'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della legge 205/2017).

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura rende noto che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro.

### Sospensione verifiche beneficiari inadempienti e pignoramenti stipendi

L'art. 22-bis del d.l. 183/2020, introdotto in sede di conversione, interviene nuovamente in materia di accertamento, riscossione e adempimenti tributari o previsti dalla legge.

Come già previsto dal d.l. 7/2021 (abrogato dalla legge di conversione del d.l. 183/2020 in esame), è **prorogato al 28 febbraio 2021** il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Di conseguenza, sono prorogati fino al 28 febbraio 2021 i seguenti termini di sospensione introdotti dal decreto-legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):

- a) Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602/1973 (TUIR) dei beneficiari inadempienti (art. 153, comma 1, d.l. 34/2020, che rinvia ai termini dell'art. 68 dello stesso decreto);
- b) Sospensioni dei pignoramenti presso terzi dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152, comma 1, d.l. 34/2020).

Viene quindi differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive *già corrisposti*. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.

Sono invece prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

Le amministrazioni pubbliche (e le società a prevalente partecipazione pubblica) devono quindi **procedere al pagamento a favore del beneficiario**, salvo il caso che l'agente della riscossione abbia già notificato l'ordine di versamento.

# Piattaforma per gestione telematica della certificazione dei tempi di pagamento (PCC)

L'art. 2, comma 4-quater dispone alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Si ricorda che i tempi di pagamento e ritardo stabiliti per le amministrazioni pubbliche (comprese le università) sono elaborati mediante la <u>Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni</u> (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 35/2013), tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare (comma 861 della legge 145/2018)

L'art. 2, comma 4-quater, lett. a) del d.l. 183/2020 in commento, deroga alla tassatività della elaborazione degli indicatori di ritardo mediante Piattaforma elettronica. La norma aggiunge al richiamato comma 861 un ultimo periodo che stabilisce che anche le **università** statali, **limitatamente al 2021**, quando riscontrano pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC), possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, **sulla base dei propri dati contabili**, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.

Inoltre, si dovrà tener conto di "quanto stabilito dal comma 861" (e quindi anche della **deroga per l'anno 2021), per l'applicazione delle riduzioni dei costi** previste dal comma 864, lettera a), della legge 145/2018 (riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi), che si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare

complessivo dei debiti e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture (l'art. 2, comma 4-quater, lett. c) del d.l. 183/2020 in commento modifica così il comma 868 della legge 145/2018).

Infine, sempre per quanto riguarda anche le università, **a decorrere dal 1º gennaio 2021** (rispetto al previgente 2019) sono **pubblicati e aggiornati** nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861 (la menzionata PCC);
- con cadenza trimestrale (anziché mensile) i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (l'art. 2, comma 4-quater, lett. d) del d.l. 183/2020 in commento modifica così il comma 869 della legge 145/2018).

Sulle modifiche introdotte sul tema dalla legge 145/2018 vedi anche il commento dell'<u>Ufficio studi del CoDAU, Legge di bilancio per il 2019</u>, 11 febbraio 2019 (pagg. 19-20).

# Proroga per autocertificazioni dei cittadini non appartenenti all'UE

L'art. 2, comma 1, del decreto in commento, **posticipa al 31 dicembre 2021** il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge 5/2012, (art. 17, comma 4-bis e comma 4-ter), le quali sono finalizzate alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Fino al 31 dicembre 2021 **non sarà possibile applicare il regime delle autocertificazioni** (artt. 46 e 47 del DPR 445/200) per cittadini di Stati non appartenenti all'UE, *anche se regolarmente soggiornanti in Italia*.

### Privacy e trasparenza

Trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

L'allegato 1, richiamato dall'art. 19 del d.l. 183/2020 in commento, proroga ancora le disposizioni del c.d. "Cura Italia" che hanno **ampliato il novero di soggetti a cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali**, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (art. 19, allegato 1, numero 9, che proroga l'art. 17-bis, commi 1 e 6, d.l. 18/2020, c.d. "Cura Italia").

Il fine delle disposizioni è quello di consentire la comunicazione dei dati ai dirigenti degli uffici pubblici, ai dirigenti scolastici e ai dirigenti delle aziende private e, in generale, a tutti coloro i quali, ricoprendo **il ruolo di datori di lavoro**, hanno il dovere di adottare ogni misura di sorveglianza nonché precauzionale (ad es. sanificazione, separazione del lavoro) all'interno delle strutture e degli uffici di cui sono responsabili.

Restano comunque **fermi i principi di necessità e proporzionalità** del trattamento in relazione alle finalità perseguite. Conseguentemente, il titolare e il responsabile del trattamento devono adottare misure di salvaguardia dirette a controbilanciare la compressione subita dal diritto fondamentale per mezzo della misura restrittiva.

Inoltre, non risultano prorogati i commi 4 e 5 dello stesso art. 17-bis, per cui deve ritenersi comunque necessario rispettare le disposizioni in tema di autorizzazione al trattamento e di **obbligo di informativa** agli interessati.

Al termine dello stato di emergenza, dovranno essere adottate le misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali (art. 17-bis, comma 6, d.l. 18/2020: vedi amplius il Dossier Cura Italia).

Obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici

Viene prorogato al **30 aprile 2021** il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.

Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020 (l'art. 1, comma 16, del d.l. 183/2020 in commento, modifica l'art.1, comma 7, del decreto-legge 162/2020).

La sospensione si è resa necessaria per consentire un compiuto adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali propri e dei più stretti congiunti per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), anziché solo per i dirigenti apicali delle amministrazioni statali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

È demandata ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 aprile 2021 (termine stabilito da ultimo dall'art. 1, comma 16, d.l. 183/2020), sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto di una serie di criteri quali:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico (fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all'amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi);
- b) previsione che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione);
- c) non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

#### **AREA MEDICA**

# Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie

L'attribuzione dei **contributi** alle aziende ospedaliero-universitarie è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla **sottoscrizione di un protocollo d'intesa** entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 183/2020 in commento.

Questa previsione era già stata contemplata dall'art. 25, d.l. 162/2019 (poi prorogato dal d.l. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni), che faceva decorrere il termine per la sottoscrizione dell'intesa dal 15 settembre 2020. Attualmente, invece, il novellato decreto "Milleproroghe" prescrive un nuovo termine ordinatorio per la sottoscrizione del protocollo di intesa tra azienda ospedaliera e regione, i cui **120 giorni** previsti dovranno essere ricalcolati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, con scadenza quindi al **31 luglio 2021** (art. 4, comma 8-septies, lett. a, del d.l. 183/2020).

Inoltre, **ai policlinici universitari non costituiti in azienda**, viene riconosciuta per gli anni **2020 e 2021** l'attribuzione del credito d'imposta (riconosciuto per gli anni dal 2020 al 2023 dall'art. 25, comma 4-duodecies, d.l. 162/2019) **anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime di impresa**, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro anni per il 2021 (art. 4, comma 8-septies, lett. b, d.l. 183/2020).

#### Personale area sanitaria

Permanenza in servizio del personale sanitario

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30 aprile 2021) e comunque *non oltre il 30 aprile 2021*, si prevede la possibilità per il personale del ruolo dei medici di essere trattenuto in servizio anche **in deroga ai limiti** previsti dalle disposizioni vigenti sul **collocamento in quiescenza del personale** del ruolo dei medici (art. 19, allegato 1, numero 5, d.l. 183/2020, che modifica l'art. 12, co. 2, d.l. 18/2020).

#### Contratti di lavoro di ricerca flessibili

Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricerca sanitaria nell'attuale momento di eccezionale e straordinaria emergenza sanitaria, sono prorogati i contratti di lavoro flessibili del personale di **ricerca sanitaria e di supporto alla ricerca degli IRCCS** (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) e **degli istituti zooprofilattici sperimentali**, anche in deroga alla normativa vigente (art. 4, comma 7, d.l. 183/2020 in esame).

#### Direttori generali aziende ed enti SSN

Il decreto si propone di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, attraverso l'integrazione dell'elenco nazionale. A tal fine si prevede che i termini di presentazione delle domande siano riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 e che l'elenco sia integrato entro il 21 marzo 2021. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (art. 4, d.l. 183/2020 in esame).

#### Conferimento incarichi di lavoro autonomo

È prorogata sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021), e comunque *non oltre il 30 aprile 2021*, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa anche ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini** professionali (art. 19 allegato 1 numero 1, che proroga i termini previsti dall'art. 2-bis, comma 3, d.l. 18/2020).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d.l. 183/2020 ha sottolineato che le norme sugli incarichi in oggetto sono state prorogate fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), per cui anche la specificazione dell'ambito soggettivo, posta dal citato articolo 2-bis, comma 3, dovrebbe ritenersi prorogata fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 [per ulteriori approfondimenti si rinvia alle Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati (Parte II, pag. 191 e seg.)]

# Abilitazione all'esercizio della professione sanitarie

Si proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) la misura di cui all'art. 102, co. 6, d.l. 18/2020 che agevola il riconoscimento, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica

E' altresì prorogata la possibilità di svolgere la prova compensativa, alla quale sia subordinato il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, con modalità a distanza (art 19 allegato 1, numero 15, d.l 183/2020).

# Qualifiche professionali sanitarie "estere" e assunzioni nella PA

L'art. 4, comma 8-sexies del decreto-legge in commento dispone la sostituzione integrale dell'art. 13, co. 1 e 1-bis, d.l. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

In particolare, proroga dal 31 marzo 2021 **al 31 dicembre 2021** le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e *anche di operatore socio sanitario* conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive UE.

Inoltre, l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito *anche presso strutture sanitarie private o accreditate*, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19.

Infine, la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID19.

Per approfondimenti si rinvia alle Schede di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati (<u>Parte II, pag. 176 e seg.</u>)

### Stabilizzazione del personale sanitario

L'art. 1, co. 8 del decreto "Milleproroghe", con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso enti e aziende del SSN, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il requisito di anzianità per l'assunzione a tempo indeterminato di chi possieda i requisiti elencati nell'art. 20 del d.lgs. n.

75/2017. Resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020.

Inoltre, per le assunzioni del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti del SSN, le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili e coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale che possegga i requisiti indicati all'art. 20, co. 2, d.lgs. 75/2017. Anche in questo caso il termine entro cui il requisito di anzianità deve essere maturato è differito al 31 dicembre 2021.

#### **PERSONALE**

### Abilitazione scientifica nazionale

Le procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale vengono svolte per settori concorsuali², articolati in settori scientifici-disciplinari. La procedura che viene esperita è una procedura "a sportello" con l'istituzione per ciascun settore concorsuale di un'unica commissione nazionale di durata biennale per il conseguimento dell'ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato. Ogni due anni entro il mese di dicembre sono avviate per ciascun settore concorsuale, distinto in prima e seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell'ASN.

Per il periodo 2018 – 2020, l'art. 7-bis, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha istituito un VI Quadrimestre ed ha disposto la presentazione delle domande di partecipazione dovesse avvenire dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020. Ha, altresì, disposto che i lavori della Commissione per la valutazione delle suddette domande avrebbero dovuto concludersi entro il 15 marzo 2021, termine successivamente prorogato al 15 aprile 2021. Il decreto Milleproroghe in sede di conversione ha ulteriormente prorogato la conclusione dei lavori entro il 31 maggio 2021 e conseguentemente le commissioni nazionali restano in carica fino al 15 settembre 2021 (art 6, comma 6, d.l. 183/2020 in esame).

Le suddette proroghe non hanno tuttavia tenuto conto della coincidenza di tali termini per la pubblicazione del nuovo bando per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il periodo 2021-2023 che sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 6-bis, d.l. 183/2020). A tal proposito si segnala che il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il bando per la tornata 2021/2023 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), che prevede la presentazione delle domande del primo quadrimestre si potranno presentare a partire dal 31 maggio 2021 fino al 30 settembre 2021.

Si segnala altresì che entro il **29 marzo 2021** – a seguito della pubblicazione del Bando con D.D. n. 251 del 29/01/2021 –si potrà presentare la domanda per partecipare alla formazione delle commissioni nazionali 2021-2023 per il conferimento della suddetta abilitazione.

# Valutazione ricercatori a tempo determinato di tipo B

È prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'art.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artt. 15 e 16 della Legge 240/2010

101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)<sup>3</sup>, in base al quale, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza.

# Lavoro agile "semplificato"

Il D.L. Milleproroghe, convertito in Legge, proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza ma comunque non oltre il 30 aprile 2021, le disposizioni legislative sul lavoro agile previste dall'art. 263, co. 1, d.l. n. 34/2020<sup>4</sup>, il quale prevede l'applicazione nella PA del lavoro agile, "con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente". Tali misure sono volte alla limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro ma anche alla graduale riapertura degli uffici pubblici.

La proroga attiene alla deroga dell'accordo individuale<sup>5</sup> per l'accesso alla modalità di lavoro agile così come disposta dall'art. 87 comma 1, lett. b) e all'utilizzo di forme flessibili di presenza in servizio, con rivisitazione dell'articolazione giornaliera e settimanale al fine di contemperare le esigenze di prevenzione della pandemia e l'operatività di tutti gli uffici pubblici.

# Sorveglianza sanitaria eccezionale

La sorveglianza sanitaria eccezionale è una misura connessa allo stato emergenziale ed è finalizzata esclusivamente alla prevenzione del rischio da contagio. È prorogato fino al 30 aprile 2021 l'art. 83 del c.d. Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), il quale ha disposto che, fermo restando

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 263 c. 1 D.L. 34/2020 recante "Disposizione in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni": "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decretolegge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tali misure semplificate consentono di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell'azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81195 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro)<sup>6</sup>, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 i datori di lavoro pubblici, con oneri a proprio carico, "assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Sono pertanto esclusi da tale tipologia tutti gli altri rischi specifici della mansione così come da normativa in materia di lavoro.

#### Termini assunzioni e autorizzazioni ad assumere

L' art. 1, comma 3, d.l. 183/2020 ora convertito in legge, dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.

Da ciò consegue che le università statali possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente.

Si tratta di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente al:

- 50% di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010;
- 20% di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012;
- 50% di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014;
- 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015;
- 80% di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016;
- 100% di quella relativa al personale cessato negli anni 2017- 2019.

# **Stabilizzazioni**

L'art. 1, comma 7-bis, del decreto "Milleproroghe" prevede la proroga dei termini contenuti nell'art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 75/2017 con specifico riferimento al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare:

"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della <u>legge n. 124 del</u> <u>2015</u> con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, **al 31 dicembre 2021**, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro norma i casi in cui è viene ad essere effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, quale attività è compresa nel concetto di sorveglianza, le eccezioni per le quali non può essere eseguita ed i giudizi a seguito di visita da parte del medico competente.

- 2. Fino **al 31 dicembre 2021**, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della <u>legge n. 124 del 2015</u>, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del **31 dicembre 2021**, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

## <u>Incremento e stabilizzazione delle detrazioni per lavoro dipendente</u>

L'art. 22-sexies, introdotto in sede di conversione del d.l. 183/2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'art. 2 del decreto-legge 3/2020 e già resa permanente a partire dal 1° gennaio 2021 dall'art. 1, comma 8, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021). Si tratta di disposizioni identiche a quelle dell'art. 1 del decreto-legge 182/2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame.

In particolare, la nuova disposizione (art. 22-sexies, comma 1, lettera a) modifica il comma 1 del citato art. 2, decreto-legge 3/2020, precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Con la modifica introdotta dalla lettera b) dell'art. 22-sexies in commento, viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020):

- 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 22-sexies del d.l. 183/2020 in commento, specifica che nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero della detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti otto rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

### PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il c.d. "Decreto Milleproroghe prevede la dilazione di termini per l'applicazione di alcune disposizioni dettate, nello specifico, per il processo amministrativo e ciò alla luce dell'evento pandemico che permane ancora data la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021.

L'art. 1, comma 17, estende l'ambito temporale di applicazione della disciplina in materia di discussione orali delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto, fino alla data del 30 aprile 2021 per l'appunto.

Nello specifico il comma 17 interviene sull'art. 25 comma 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. *decreto ristori*) che aveva esteso, con riguardo al processo amministrativo, l'utilizzo della

modalità da remoto, nella gestione delle udienze pubbliche e in camera di consiglio, fino al 31 gennaio 2021.

L'attuale decreto posticipa dunque il termine al 30 aprile 2021 e, di conseguenza, le udienze pubbliche e le camere di consiglio continueranno a svolgersi in modalità da remoto.

Le parti in causa potranno chiedere, con apposita istanza depositata nei termini previsti per il deposito della memoria di replica o di quello di cinque giorni libera prima dell'udienza se trattasi di cautelare, la possibilità di discussione orale della causa tramite il collegamento da remoto.

Tale tipologia di discussione deve essere sempre approntata al rispetto del contraddittorio e della effettiva partecipazione dei difensori e dovranno essere sempre assicurati il buon funzionamento dei collegamenti, la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati.

La modalità da remoto può essere attivata a richiesta delle parti, su istanza di una parte previa valutazione della stessa e delle osservazioni della controparte, su disposizione del collegio anche in assenza di istanza di parte quando lo ritiene necessario.

In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Il luogo in cui si collegheranno gli avvocati e i magistrati viene considerato udienza a tutti gli effetti di legge.

Tutte le attività svolte da remoto vengono trascritte in apposito processo verbale.

In alternativa alla discussione da remoto, le parti possono depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa. Il difensore che deposita le note è considerato presente ad ogni effetto di legge.

# ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Con il presente provvedimento, sono state introdotte alcune novità che interessano gli avvocati, per quanto riguarda l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In proposito, è stata prorogata di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo Cassazionisti a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.

Possono richiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori gli avvocati che maturino i requisiti entro nove anni dall'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e dunque entro il 2 febbraio 2022. (art. 8, comma 5-bis, d.l. 183/2020 che modifica l'art. 22, comma 4, l. 247/2012).

La data del 02.02.2021 indica solo il termine entro il quale *devono essere maturati* i previsti requisiti, mentre l'iscrizione potrà essere richiesta anche dopo tale data.

Per l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori (circ. CNF n.10/c, 14 marzo 08), è necessario che i professori di ruolo di discipline giuridiche che chiedono l'iscrizione ai sensi dell'art.34, lett. A) e D) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 presentino la domanda indicando le generalità, indirizzo di studio, numeri di telefono e fax, l'indirizzo e-mail e PEC, con adeguata documentazione che comprovi in autocertificazione gli insegnamenti tenuti presso le Università, gli anni di insegnamento e l'Università di appartenenza; l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati; la dichiarazione di opzione per il regime di impegno "a tempo definito" o per quello "a tempo pieno" in calce all'istanza d'iscrizione oltre a tutte le altre incombenze richieste.

# Acquisti informatici e appalti

## Acquisti semplificati per lavoro agile e didattica a distanza

L'art. 1, comma 11 del D.L. 183/2020 provvede a procrastinare il termine contenuto nell'art. 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituendo alla data del 31 dicembre 2020 quella del 31 dicembre 2021.

La disposizione contenuta nell'art. 75 del decreto "Cura Italia" prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'acquisto di beni, servizi informatici e servizi di connettività mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

La ratio della disposizione in esame è quella di agevolare l'accesso dei servizi in rete tra cui il lavoro agile, i servizi di telemedicina e la didattica a distanza.

I soggetti destinatari di queste misure sono le "amministrazioni aggiudicatrici" di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 ovvero "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti" (oltre alle autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

Tutti i soggetti sopra riferiti sono autorizzati ad utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di beni e servizi informatici più avanti descritti.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 ed è applicabili in casi tassativamente individuati dall'art. 63 del Codice stesso. Tra questi, ai sensi del comma 2, lett. c) viene previsto che si possa accedere a tale procedura "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici".

Secondo tale procedura, pertanto, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato selezionando l'affidatario, nel caso di specie, tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa»<sup>7</sup> o un «piccola e media impresa innovativa»<sup>8</sup>, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

L'oggetto della procedura negoziata consiste nell'acquisto di "beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di

 $<sup>^7</sup>$  Secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2 del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

 $<sup>^8</sup>$  Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.

conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività" (art. 75, comma 1).

I soggetti di cui sopra sono dunque autorizzati per i predetti acquisti a derogare a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), nonché delle misure di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" in materia di sicurezza cibernetica nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché' per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".

I successivi commi dell'art. 75 descrivono attività e prevedono particolari disposizioni che le pubbliche amministrazioni devono rispettare.

Ai sensi del comma 2 "Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate" e nel successivo comma 3 viene disposto che il contratto non può essere stipulato sino a quando le amministrazioni non abbiano acquisito "una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"10.

Viene poi disposto che, al termine della procedura, le amministrazioni possono stipulare immediatamente il contratto avviando l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tale norma prevede, tra gli altri, al comma 8, il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione entro il quale deve essere stipulato il contratto di appalto o di concessione, nonché, al successivo comma 9, il termine di stand still secondo cui "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione".

Il comma 3-bis dell'art. 75 dispone che i contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività debbano avere una durata massima non superiore a trentasei mesi, debbano prevedere di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e debbono garantire in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. Viene disposto altresì che la facoltà di recesso unilaterale sia attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per quanto riguarda le misure di sicurezza cibernetica di cui al decreto legge n. 105 del 2019, in questa sede rilevano principalmente le procedure, modalità e termini, ivi previsti, ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

<sup>10</sup> Le misure contenute nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rilevano sono, in particolare, quelle riguardanti i rapporti con le amministrazioni pubbliche. Il codice prevede un sistema di documentazione antimafia volto a impedire l'accesso a finanziamenti pubblici e la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni da parte di imprese e soggetti privati su cui grava il sospetto di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Il comma 4 dispone infine che i predetti acquisti devono essere inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e che gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD D.Lgs. 82/2005).

# **Spese settore informatico**

L'art. 6, comma 5 del d.l. 183/2020 statuisce che "Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza".

Secondo la disposizione di cui all'art. 238, comma 6, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e la Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) di ricerca erano autorizzate a non applicare, per l'anno 2020, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico. Tale deroga viene mantenuta per l'anno 2021.

In particolare, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 dispone che le amministrazioni pubbliche<sup>11</sup> e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurano, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Pertanto, come per il 2020, anche per l'anno 2021 le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca rimangono non soggetti all'obbligo di assicurare il risparmio di spesa per la gestione del settore informatico di cui al citato art. 1, co. 610 della L. 160/2019.

# Anticipazioni agli appaltatori

L'art. 13, comma 1 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2021 l'applicabilità dell'art. 207 del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 207 viene stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo, previsto a favore dell'appaltatore nella percentuale del venti per cento (art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016) può essere incrementato fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Sempre secondo quanto stabilito dall'art 207 l'anticipazione si applica, oltre alle procedure indicate al comma primo "in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ovvero gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto indicato dall'art. 1, co. 2, della L. 196/2009 e comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Inoltre, fuori dai casi previsti dal comma primo, viene previsto al successivo comma che la predetta anticipazione possa essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista. Nel caso di specie, si noti bene, "la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore (art. 207, comma 2).

L'anticipazione può essere concessa infine anche agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione si applicano le previsioni in materia di garanzia fideiussoria di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 35, comma 18, del  $D.Lgs.\ n.\ 50/2016.$ 

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1bis nel quale viene prorogata la disciplina relativa ai termini di adozione e di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, differendo i termini già introdotti dall'art. 8, comma 4, lettera a), del d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni).

In particolare si prevede che:

- a. il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 (anziché del 17 luglio 2020) e il termine per l'adozione dei SAL è quindi differito al 30 giugno 2021, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;
- b. il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

# Proroga semplificazioni per progettazioni e lavori di manutenzione

L'art. 13, comma 2, del decreto-legge in commento estende a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La lettera a) dell'art. 13, comma 2, estende a tutto il 2021 la disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) secondo la quale "i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione". Viene disposto poi che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia<sup>12</sup> pronunciandosi sul conferimento e sulla contabilizzazione di incarichi di progettazione, ha evidenziato che "Ciò che rileva, dunque, per la corretta contabilizzazione della spesa di progettazione è il riferimento agli stanziamenti " riguardanti l'opera complessiva " a cui, in definitiva, la fase progettuale è funzionalmente e strutturalmente correlata, ai fini del rispetto delle previsioni dei principi contabili in parola. In linea generale, inoltre, va evidenziato che la progettazione di un'opera, seppur articolata secondo livelli, non può prescindere da un quadro trasparente e determinato a

-

<sup>12</sup> Corte dei conti, 25 settembre 2019, n. 352

monte, relativamente alla sua realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente ad una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di finanziamento.

I magistrati contabili hanno precisato che la progettazione di un'opera pubblica non costituisce un'attività fine a sé stessa, e dunque svincolata da successive fasi di esecuzione dei lavori, pertanto, l'affidamento di un incarico di progettazione deve essere correlato alla realizzazione dell'opera pubblica, inserita nei documenti di programmazione dell'Ente, con indicazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione, in conformità quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, allegato 4/2, paragrafi 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14.

Ciò che rileva, per i magistrati contabili, ai fini della corretta contabilizzazione delle spese di progettazione, è il riferimento agli stanziamenti inerenti l'opera pubblica complessiva da realizzare, a cui la progettazione è funzionalmente correlata, oltre all'accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell'opera, quale condizione imprescindibile per il conferimento degli incarichi di progettazione (Corte dei Conti, Sez. App. Sent. 364/2008).

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, non si possono imputare, tra le spese di investimento, le spese inerenti gli incarichi di progettazione laddove non sia stata adeguatamente inserita, nei documenti di programmazione dell'ente, la realizzazione dell'opera pubblica, con specifica individuazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione, a cui la spesa di progettazione è destinata.

La lettera b) proroga per tutto il 2021 la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, secondo cui per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), è possibile consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

In sede di conversione è stato inserito al comma 2 la lettera b-bis ed è stato differito al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario previsto dall'art. 205, d.lgs. 50/2016

La lettera c) proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre fino al 31 dicembre 2021 sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 ovvero dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore.